

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 39.

**Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57: « Costituzione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Per la definizione dei rapporti inerenti all'impiego del personale — dipendente dall'Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 per l'iniziativa delle Province Venete — da parte della S.p.A. I.R.S.E.V., così come previsto dall'art. 25 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, la spesa già autorizzata di L. 250 milioni è elevata a 1.150 milioni.

La Giunta è autorizzata, per pervenire alla chiusura della liquidazione dell'Istituto predetto e della S.p.A. I.R.S.E.V., a versare allo stesso Istituto, ad integrazione della quota parte a carico delle Province Venete, e al liquidatore della S.p.A. I.R.S.E.V., per la quota di partecipazione della Regione, le somme occorrenti nei limiti rispettivamente di L. 1.125 milioni e di L. 25 milioni.

**Art. 2**

Alla copertura della maggiore spesa di L. 900 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo

196119720 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

**Art. 3**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196119720	L. 900.000.000	L. 900.000.000
In aumento:		
Cap. 194019646 « Oneri integrativi per la chiusura della liquidazione dell'Istituto per lo Sviluppo economico e sociale del Veneto, costituito nel 1957 dalle Province Venete » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 875.000.000	L. 875.000.000
Cap. 194019647 « Oneri per la chiusura della liquidazione della S.p.A. I.R.S.E.V. » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 25.000.000	L. 25.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 900.000.000	L. 900.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 maggio 1980

Tomelleri